

Registro scritture private N. 3/2021

COMUNE DI LIMANA

PROVINCIA DI BELLUNO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO IN

CONCESSIONE DEL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI ALLA

SOCIETA' LIMANA SERVIZI S.R.L. =====

L'anno duemilaventuno addì ventinove (29) del mese di Novembre

presso la sede municipale, -----

----- TRA -----

Il **Comune di Limana** (Provincia di Belluno), Codice Fiscale e Partita

I.V.A.: 00086680253, rappresentato dal Segretario Comunale

nominato responsabile del Servizio Amministrativo, dr. Fabrizio

Floridia, nata/o a Belluno il 14/07/1968, che interviene al presente atto

non in proprio, ma per conto e nell' esclusivo interesse del Comune di

Limana, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. n.

267/2000, ed in forza del provvedimento di nomina del Sindaco

Decreto n. 8 del 28/11/2019; -----

e

La Società "**LIMANA SERVIZI s.r.l.**" con sede legale in Limana (BL),

Via G. Garibaldi n. 28, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 01179110257 ,

capitale sociale € 100.000,00 i.v., iscritta nella sezione ordinaria del

registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Belluno con il n. 01179110257

dal 26/10/2015, iscritta con il numero R.E.A. BL-100813 dal

26/10/2015, rappresentata da Piccin Claudio nato a Belluno il

11/01/1977, nel suo ruolo di Amministratore unico, il quale interviene

nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse della

Società, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto societario attualmente in vigore e del verbale di deliberazione dell'Assemblea dei Soci in data 24/11/2021 N. 2, d'ora innanzi denominata Gestore;

Premesso che

- il Comune di Limana è socio unico della Società partecipata a socio unico Limana servizi s.r.l. costituita con Atto repertorio n.37954 Raccolta n.14889, a rogito del Dr. Michele Palumbo, Notaio in Sedico, in data 23 ottobre 2015, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale 20 ottobre 2015, n.40, dichiarata immediatamente eseguibile;

- con deliberazioni del Consiglio comunale 20 ottobre 2015, n.41 e 20 ottobre 2015, n.42, il Comune ha deciso di affidare alla Società medesima, rispettivamente, la gestione del Centro Servizi per l'anziano e l'appalto del servizio di assistenza domiciliare;

- in data 30 novembre 2015 con atto prot. n.13350 è stato stipulato un contratto per l'affidamento in concessione, alla predetta società comunale, del servizio "Centro servizio per l'anziano" per il periodo 1° dicembre 2015 – 30 novembre 2021, successivamente modificato con atto del 28 luglio 2016 reg. Scritture private n.5/2016 e con Atto del 16 gennaio 2019 n.1381 Rep. n.1/2018 re. Scritture Private;

- con Atto repertorio n.1345 Raccolta n.55, a rogito del Segretario comunale di Limana, in data 26 novembre 2015, è stato stipulato un contratto di appalto del servizio di assistenza domiciliare tra Comune e Società comunale con durata dal 1° dicembre 2015 e fino al 30

novembre 2021;

- lo Statuto della Società è stato adeguato alle disposizioni del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. così come risulta da Atto rep 9.768 del 26 luglio 2017;

- con deliberazione dell'Anac n.428 del 15 maggio 2019 è stato iscritto all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house;

- ravvisando pertanto la necessità di procedere ad un nuovo affidamento del servizio di cui all'oggetto a decorrere dal 1° dicembre 2021, il Consiglio comunale di Limana, con deliberazione 24/11/2021, n.53, dichiarata immediatamente eseguibile, ha disposto di affidare in concessione alla Società comunale Limana Servizi S.r.l. la gestione del Centro Servizi per Anziani per il periodo 1 dicembre 2021 – 30 novembre 2030, valutando che la formula organizzativa dell'affidamento diretto in concessione alla Società comunale garantisce all'ente un maggiore controllo sulle attività erogate rispetto ad un appalto o una concessione di servizio ad un operatore economico di natura privata, considerando anche la particolare natura del servizio erogato e la categoria di utenti serviti (prestazioni di carattere socio-assistenziale a favore di persone anziane);

- la relazione allegata sub "2" alla suddetta deliberazione, redatta ai sensi del richiamato art.34 comma XX, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 convertito, con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n.221, contenente, tutti gli elementi che le predette disposizioni

	prescrivono per provvedere all'affidamento in oggetto (dà conto delle	
	ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento	
	europeo per la forma di affidamento prescelta, definisce i contenuti	
	specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indica	
	le eventuali compensazioni economiche);	
	<ul style="list-style-type: none"> • il Consiglio comunale di Limana ha pertanto valutato: di 	
	mantenere l'attuale formula organizzativa dell'affidamento diretto in	
	concessione del servizio in oggetto in quanto, come risulta anche dalla	
	citata relazione, esso viene erogato secondo standard qualitativi	
	superiori a quelli imposti dalla vigente disciplina regionale	
	consentendo, nel contempo, l'applicazione di tariffe contenute	
	all'utenza; che anche in ragione della particolare natura del servizio	
	erogato e della categoria di utenti serviti (prestazioni di carattere socio-	
	assistenziale a favore di persone anziane), l'esecuzione del servizio	
	secondo il modello dell'in house providing garantisce all'ente un	
	maggiore controllo sulle attività erogate rispetto ad un appalto o	
	concessione di servizio ad un soggetto terzo di natura privata;	
	<ul style="list-style-type: none"> • è in ogni caso, necessario garantire la continuità di gestione 	
	che la natura dei servizi di cui si tratta senz'altro impone;	
	Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana che sancisce	
	il principio di buon andamento della pubblica amministrazione;	
	Dato atto che lo Statuto del Gestore comprende l'esercizio di tutte le	
	attività nel seguito trattate;	
	Dato atto che il presente contratto di servizio rappresenta	
	sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione	

degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione dei servizi nel seguito trattati; -----

Visto che la Società Limana Servizi S.r.l. con atto N. 2 del 24/11/2021 ha provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio;

Tutto ciò premesso e considerato,

le Parti, così come sopra rappresentate, stipulano e convengono, di comune accordo, quanto segue:

Art. 1

(Finalità, oggetto e durata del Contratto)

Il presente contratto ha come finalità quella di regolare i rapporti tra il Gestore ed il Comune circa il Centro Servizi per Anziani "ing. Testolini", Via G. Garibaldi n. 28 - Limana (BL)" il cui esercizio è autorizzato da Decreto del Commissario di Azienda Zero n.85 del 23 febbraio 2018, Accreditato con Deliberazione della Giunta regionale n.1967 del 21 dicembre 2018, relativamente al Centro servizi per persone anziane non autosufficienti di primo livello – Centro diurno per persone anziane non autosufficienti e autorizzato con provvedimento del Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Limana prot. 7348 del 21 giugno 2017 e Accreditato con provvedimento Responsabile del Servizio Amministrativo del Comune di Limana prot.11894 del 3 novembre 2021 per quel che riguarda la tipologia "Casa per Anziani Autosufficienti".

Il presente contratto determina gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale ed il contemporaneo perseguimento degli

obiettivi di Servizio dell'Amministrazione Comunale, a favore della cittadinanza servita. Esso rappresenta le linee-guida alle quali il Gestore dovrà attenersi. Il presente contratto ha effetto per il periodo 1° dicembre 2021 – 30 novembre 2030. Il Gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio indipendentemente dalla causa di risoluzione o scadenza del contratto per un periodo di tempo non superiore ad anni uno dalla scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto del Comune.

Art.2

(Attività del Gestore)

Per la gestione dei servizi affidati, il Gestore potrà, previa autorizzazione del Comune e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge:

- a) partecipare a società di capitali e consorzi;
- b) partecipare con altri enti a gruppi di ricerca, studio e/o sperimentazione, finalizzati allo sviluppo dell'attività e al conseguimento di nuove conoscenze nell'ambito della cura e della tutela delle persone anziane o comunque bisognose di assistenza,
- c) convenzionarsi con altri enti, nelle modalità stabilite dal Comune, per la gestione associata di servizi e funzioni, finalizzate al contenimento dei costi e alla creazione di sinergie tese al miglioramento costante dei livelli qualitativi dei servizi oggetto di affidamento

Art.3

(Controllo del Comune)

Il Comune si riserva di fare controlli semestrali sull'andamento generale della gestione per verificarne gli obiettivi e la modalità operativa. Restano fermi gli obblighi previsti dallo Statuto Societario a carico della società finalizzati a consentire il "controllo analogo" da parte del Comune.

Art.4

(Principi regolatori della gestione)

Il Gestore si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai seguenti principi generali:

1. *Eguaglianza*

L'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e servizio nonché l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato fra le diverse categorie o fasce di utenti fatte salve le differenziazioni tariffarie deliberate dall'ente in ragione della situazione economico e sociale e/o le agevolazioni previste nei confronti della popolazione residente nel proprio ambito di competenza. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il Gestore è tenuto ad adottare iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

b) Imparzialità

Il Gestore ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti degli utenti a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore,

c) Continuità

L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dal Gestore.

In tali casi il Gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

d) Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia, per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del Gestore.

L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto gestore che lo riguardano. Il diritto di accesso ed il relativo contenuto è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e s. m. e i. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. Il Gestore dà sollecito riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate. Acquisisce periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso,

e) Efficacia, efficienza, economicità

I servizi devono essere erogati in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità. Ogni rapporto di servizio esistente tra il Gestore e il Comune è regolato come ogni altro rapporto cliente fornitore.

f) Standard

Entro dodici mesi dalla sottoscrizione del presente atto il Gestore sottoporrà all'approvazione del Comune gli standards generali e gli standards specifici di qualità e quantità dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento, da recepirsi all'interno della Carta dei Servizi.

Art. 5

(Obblighi dei Gestore)

Il Gestore si obbliga a disporre attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento delle attività. Nell'espletamento dei servizi esso si obbliga ad osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul lavoro.

In caso di violazione di tali norme il Gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate. Il gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento dei servizi affidati anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente anche in sede di presentazione delle relative domande. Il Gestore terrà indenne il Comune da ogni tributo previsto per legge a carico del gestore dei servizi affidati.

Art. 6

(Obblighi generali del Comune)

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del Gestore.

In particolare:

a) consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sugli utenti, sulla popolazione in generale, sul territorio, eccetera;

b) permettendo di rivolgersi agli uffici comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni.

Art. 7

(Aspetti decisionali)

Per l'accesso alle unità di offerta non regolate da appositi atti Regionali o dell'azienda sanitaria di riferimento, il Gestore attuerà decisioni organizzative relative agli ingressi in struttura e assegnazione di posti letto sulla base di regolamenti preventivamente approvati dal Comune.

I ricoveri sociali saranno disposti in attuazione degli atti di indirizzo emessi dall'Amministrazione comunale.

Art.8

(Corrispettivo dei servizi)

Il Gestore si impegna a gestire, con le modalità ed alle condizioni che verranno concordate, i Servizi inerenti gli anziani del Centro Servizi per Anziani. Tale attività sarà retribuita sulla base dei corrispettivi

stabiliti d'intesa con il Comune, tenendo conto della copertura dei costi complessivi di gestione.

Le tariffe ed i contributi praticati agli utenti sono stabiliti dal Comune, su proposta del Gestore, in modo da garantire l'equilibrio economico finanziario del servizio.

Art. 9

(Carattere del servizio)

I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse e pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati.

In caso di abbandono o sospensione o, più in generale, per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni della presente convenzione il Comune potrà sostituire, direttamente o tramite terzi, il Gestore per l'esecuzione dei servizi fatta salva la rivalsa delle spese ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili.

Art. 10

(Osservanza delle leggi e dei regolamenti)

Il servizio dovrà essere svolto dal Gestore nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le materie che interessano. Allo stesso modo il Gestore è obbligato a far osservare le predette disposizioni ai propri dipendenti e, se del caso, ai propri fornitori.

Art. 11

(Estensione dei servizi)

Il Gestore si impegna ad eseguire, su richiesta del Comune, con le modalità e alle condizioni che verranno concordate, ulteriori attività

che dovessero risultare accessorie o complementari o comunque connesse o sinergiche all'oggetto del presente contratto, anche se temporanee. Tali nuove attività saranno retribuite sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con il Comune, tenuto conto della copertura dei costi complessivi di gestione.

Art. 12

(Controllo dei servizi)

Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio. Il Comune potrà attivare, con spese a proprio carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni al Comune i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al Gestore.

Art. 13

(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

Il Gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti all'erogazione del servizio. È ad esclusivo carico del Gestore il comportamento dei suoi dipendenti sia per l'esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza. Nei confronti dei dipendenti il Gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

Il gestore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi della medesima durata del contratto e con massimale unico determinato dall'Amministrazione comunale secondo le indicazioni del proprio intermediario assicurativo. Saranno inoltre a carico della Società i costi assicurativi per perimento o danno o comunque determinati dal Comune relativi ai beni immobili e beni mobili concessi in uso.

Art. 14

(Penalità e revoca dell'affidamento)

In caso di inadempienza degli obblighi previsti dalla presente convenzione il Gestore, oltre all'obbligo di ovviare entro un termine stabilito all'infrazione contestatale dal Comune, sarà soggetto a sanzioni comprese tra un minimo di €. 500,00 ed un massimo di €.10.000,00 a giudizio dell'Amministrazione comunale. I casi più gravi di violazione del presente contratto costituiscono giusta causa per la rimozione degli amministratori del gestore da parte del Comune.

Art. 15

(Concessione d'uso di beni comunali)

In connessione con lo svolgimento dei servizi e per tutta la durata degli stessi il Comune concede in locazione al Gestore l'immobile sito in via Garibaldi 38 e relative pertinenze unitamente a tutti i beni mobili in esso contenuti. Tale locazione sarà disciplinata da separato contratto.

Il gestore ha l'obbligo di provvedere alla perfetta conservazione dell'immobile eseguendo sullo stesso tutte le operazioni di

manutenzione ordinaria. Per manutenzioni straordinarie, ampliamenti o ristrutturazioni, di qualsiasi natura, gli oneri saranno a carico del Comune, che potrà scegliere se provvedervi direttamente o incaricare per iscritto il Gestore.

Il Gestore ha facoltà di sostituire e rinnovare i beni mobili concessi in uso. Tali nuovi beni sono di proprietà del Gestore e potranno essere riscattati dal Comune al termine dell'affidamento, previa corresponsione al Gestore stesso del loro valore residuo contabile.

Per lo svolgimento del servizio presso il Centro Servizi per Anziani, il Comune di Limana concede, per il periodo di validità del presente contratto, in comodato d'uso gratuito alla Società Limana Servizi S.r.l., che accetta, i seguenti automezzi:

Marca	Modello	Cilindrata	Targa	N° telaio	Data immatric.
Fiat	Punto	1242	DN084MD	A002342bl08	26/02/2008
Ford	Transit tourneo	2198	DE575ZJ	A003378bl07	13/03/2007
Piaggio	Ciclomotore	50,00	X5WDTY	C003661bl11	15/11/2011
Ford	Transit	2496,00	EW621GT	A005277bl14	20/08/1999

Tali automezzi potranno essere utilizzati anche per il servizio di assistenza domiciliare, oggetto di separato affidamento. Nel caso in cui, per qualunque motivo, il servizio di assistenza domiciliare non fosse oggetto di affidamento alla Società il predetto elenco sarà proporzionalmente e concordemente ridefinito.

Art. 16

(Spese contrattuali)

Le spese inerenti e conseguenti al presente atto, soggetto a

registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte

II - annessa al D.P.R. n. 131/1986, sono a carico della società Limana

Servizi s.r.l.

Letto, confermato e sottoscritto:

PER IL COMUNE DI LIMANA

PER LA SOCIETA' LIMANA SERVIZI S.r.l.

Amministratore Unico